

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

CAPITOLATO D'ONERI

COMUNE DI SELLÀ GIUDICARIE

Piazza Cesare Battisti 1
Tel. 0465901023

Mail: comune@comune.sellagiudicarie.tn.it
PEC: comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it

Sommario

I.	PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE	3
1.	Oggetto dell'appalto	3
2.	Durata del servizio	3
3.	Corrispettivo e modalità di pagamento	3
4.	Stipulazione del contratto	4
5.	Garanzia definitiva	4
6.	Modifica del contratto durante il periodo d'efficacia	4
7.	Subappalto	4
8.	Controlli in corso di esecuzione e penalità	5
9.	Responsabilità dell'appaltatore	5
10.	Rispetto delle norme di sicurezza	6
11.	Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	6
12.	Codice di comportamento e clausole anticorruzione	7
13.	Recesso e risoluzione del contratto	7
14.	Obblighi di riservatezza	7
15.	Tracciabilità dei flussi finanziari	8
16.	Definizione delle controversie	8
17.	Norme finali	8
	PARTE SECONDA – NORME TECNICHE	9
18.	Descrizione e modalità di esecuzione del servizio	9
19.	Oneri a carico dell'appaltatore	10
20.	Sistemi di localizzazione GPS	10
21.	Messa a disposizione di mezzi e attrezzature comunali	11
22.	Dotazione minima e caratteristiche dei mezzi	11
23.	Rendicontazione del servizio	11

I. PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE

1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'oneri disciplina il servizio di sgombero della neve spargimento sale nelle vie, piazze, marciapiedi, zone pedonali e slarghi di proprietà pubblica e/o ad uso pubblico nel Comune di Sella Giudicarie.

Le caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio sono indicati nel presente capitolato. Le aree oggetto del servizio e relativa divisione in UMAF sono indicate nell'allegato 1.

Con la sottoscrizione del presente capitolato, l'Impresa accetta integralmente tutte le condizioni previste, di eseguire le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e fornendo la massima collaborazione alla committenza.

2. Durata del servizio

Il contratto ha durata **biennale** dal primo giorno del mese successivo a quello della data di stipula.

È prevista l'opzione di **rinnovo biennale**, esercitabile a discrezione dell'amministrazione comunale.

In caso l'amministrazione si avvalga dell'opzione di rinnovo, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione alle medesime condizioni tecniche ed economiche definite dal presente capitolato. L'opzione di rinnovo è esercitata entro 3 mesi dalla scadenza del contratto e comunicata tramite posta elettronica certificata.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'ente appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

3. Corrispettivo e modalità di pagamento

Il servizio viene contabilizzato con le seguenti modalità:

- Per le attività di sgombero neve con lama/vomero, **prezzo fisso per ogni giro completo** (con riferimento a tutta la viabilità indicata, per ciascun UMAF, in allegato 1)
- Per le attività di spargimento sale e ghiaino, **prezzo fisso per ogni giro completo** (con riferimento a tutta la viabilità indicata, per ciascun UMAF, in allegato 1)
- Una parte **in economia**, per le attività proprie di sgombero neve dettagliate all'art. 18, in ragione delle ore di servizio rendicontate e approvate e dei prezzi unitari definiti in sede di gara.

Si precisa che, nel caso le operazioni di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino vengano effettuate contestualmente, con lo stesso mezzo equipaggiato con entrambe le attrezzature (invece che con due mezzi distinti o in due momenti differenti), le attività vengono contabilizzate in forma aggregata, maggiorando il prezzo unitario relativo allo sgombero neve del 30% sulla base del tempo di attività del singolo mezzo.

È previsto un **compenso minimo garantito per ciascuna stagione invernale**, in caso di assenza di precipitazioni (o limitate prestazioni effettuate), quale ristoro per la messa a disposizione e reperibilità di mezzi, attrezzature e personale. Il **compenso minimo garantito annuale è fissato nel 3,5% dell'importo a base di gara complessivo, per ciascun UMAF**.

I prezzi di aggiudicazione rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto ed essi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e spese di cui al presente capitolato, per dare il servizio completo ed effettuato a regola d'arte.

È ammessa la compensazione tra voci di prezzo. Le voci di costo sono riportate nell'allegato computo metrico.

Sono inoltre compresi e compensati nei prezzi:

- manodopera, indennità chilometriche, nolo di mezzi ed attrezzature, reperibilità;
- i trasporti, operazioni di carico e scarico;
- fermi macchina;
- carburante;
- la pulizia delle aree di esecuzione del servizio;

Il corrispettivo sarà fatturato al termine di ciascuna stagione invernale, **entro il 31 maggio**, sulla base della contabilità approvata.

Tutte le fatture verranno liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, fatte salve le verifiche di legge.

In conformità all'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cattimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ente appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. A tal fine l'appaltatore si impegna ad emettere ciascuna fattura al netto di tale ritenuta di garanzia. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ente appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ente appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Il committente procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva costituita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti, successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Sulle fatture dovranno essere indicati, CIG, voci di costo, quantità, prezzi unitari, prezzi totali, periodo di riferimento. Le fatture sono inoltre soggette al regime di scissione dei pagamenti (**split payment**).

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del servizio a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'elenco descrittivo dei relativi prezzi unitari e/o nelle indicazioni particolari riportate nel presente capitolo d'oneri.

I prezzi anzidetti si intendono dunque accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

4. Stipulazione del contratto

Il contratto verrà stipulato in forma di scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.P. 23/1990.

Tutte le spese, diritti, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto d'appalto sono a carico dell'appaltatore.

5. Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53 Dlg. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali di cui all'art. 8 o per la rivalsa a titolo di rimborso spese ai sensi del medesimo articolo, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'ente appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

6. Modifica del contratto durante il periodo d'efficacia

La modifica del contratto durante il periodo di validità è regolata dall'art. 120 Dlg 36/2023.

Durante l'esecuzione del servizio, l'ente appaltante si riserva di richiedere prestazioni aggiuntive, nel limite del sesto quinto, al fine di soddisfare esigenze di carattere temporaneo.

7. Subappalto

Il subappalto è autorizzato solo ove l'appaltatore abbia espressamente manifestato l'intenzione di avvalersene in sede di formulazione dell'offerta economica.

In tal caso l'Amministrazione procede al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016 e provvede a trattenere le eventuali ritenute; la percentuale delle ritenute applicata al subappaltatore deve essere identica a quella applicata nel rapporto contrattuale committente/appaltatore.

L'appaltatore sarà comunque responsabile in solido con i subappaltatori dell'osservanza, nei confronti dei lavoratori, delle disposizioni sul trattamento economico e normativo previste dal contratto collettivo nazionale in vigore. Nei casi di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Il subappaltatore (o subappaltatori) devono essere in possesso per tutta la durata del contratto di subappalto dei requisiti di ordine generale e sono obbligatoriamente tenuti agli adempimenti dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

8. Controlli in corso di esecuzione e penalità

È facoltà del committente effettuare controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che ritiene opportune, per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato e alle normative vigenti in materia, l'idoneità delle attrezzature utilizzate, richiedendone la loro modifica e sostituzione se necessario, il loro corretto utilizzo e il loro stato di manutenzione.

In caso di inadempienze degli obblighi assunti dall'appaltatore, lo stesso è tenuto a porvi rimedio con tempestività, iniziando gli interventi entro il giorno successivo dalla diffida, anche telefonica.

Fatta salva la facoltà di esercitare il diritto alla risoluzione del contratto, per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, comunque accertati, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore le seguenti penali, fino a un importo complessivo massimo pari al dieci per cento del valore del contratto:

- **€ 50 per ogni ora di ritardo nell'esecuzione del servizio di sgombero neve o spargimento sale, fino ad un massimo di 3 ore, oltre alle quali, non viene pagata la prestazione;**
- **€ 400 per ogni mancato intervento;**
- **€ 250, oltre al mancato pagamento delle prestazioni effettuate nella giornata, nel caso venga effettuato sgombero neve su aree o porzioni di aree private durante l'esecuzione del servizio;**
- **€ 150, oltre al mancato pagamento delle prestazioni effettuate, per l'impiego di mezzi ed attrezzature non conformi a quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati;**
- **€ 250 per ciascuna volta in cui si riscontri la manomissione, rottura fraudolenta o utilizzo improprio del dispositivo GPS di monitoraggio (qualora impiegati).**

L'applicazione delle penali, in tutti i casi descritti ed in ogni caso in cui siano previste, sarà preceduta da regolare contestazione dell'addebito entro 48 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui il committente ne sia venuto a conoscenza. L'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Tutte le comunicazioni sono da considerarsi valide anche se effettuate a mezzo posta elettronica.

Resta salva la facoltà per l'Amministrazione committente di affidare ad altre Imprese l'esecuzione delle prestazioni non effettuate o contestate all'appaltatore, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, rivalendosi su quest'ultimo per il rimborso della spesa sostenuta per l'affidamento ad altra Ditta del servizio di pulizia.

L'ammontare delle penalità e il rimborso della spesa sostenuta saranno addebitati sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto d'appalto e, in subordine, sulla cauzione definitiva.

9. Responsabilità dell'appaltatore

Nella prestazione dei servizi in oggetto l'appaltatore è l'unico responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, a terzi ed al transito durante lo svolgimento del servizio, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo.

L'appaltatore è, altresì, completamente e unicamente responsabile delle eventuali infrazioni a norme di legge sulla circolazione stradale.

Il committente è quindi manlevato da qualunque azione e pretesa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

L'appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal presente capitolato e dal relativo contratto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'appaltatore, ai fini della stipula del contratto, dovrà produrre copia di una polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicuratrice, per danni che potrebbero derivare a cose e persone, durante l'esecuzione del servizio e, comunque, per tutte le attività

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
CAPITOLATO D'ONERI

connesse all'esecuzione del servizio o per sospensione e interruzione dello stesso. Il massimale unico di assicurazione non dovrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione di euro).

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di esecuzione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà garantire la copertura assicurativa a semplice richiesta della ditta aggiudicataria senza opporre eccezioni di sorta al Comune di Sella Giudicarie

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di esecuzione del contratto, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

10. Rispetto delle norme di sicurezza

Il Fornitore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 e a garantire al proprio personale adeguata formazione e informazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Il Fornitore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Nel D.U.V.R.I. appositamente predisposto per il presente servizio - redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 - sono fornite le informazioni all'appaltatore, con particolare riferimento all'accesso ai documenti della sicurezza ed alle aree di lavoro, il cui contenuto l'appaltatore deve portare a conoscenza dei propri dipendenti.

Inoltre, con riferimento alle attrezzature, l'impresa appaltatrice dovrà:

- impiegare attrezzature idonee ad assicurare il rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza a salvaguardia dei lavoratori addetti evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio;
- garantire la fornitura e l'impiego di attrezzature adeguate alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza, caratteristiche e destinazione dei locali oggetto del servizio di pulizia;
- garantire la conformità delle macchine impiegate per la pulizia alle prescrizioni antinfortunistiche. In particolare, tutte le macchine a funzionamento elettrico devono essere collegate a dispositivo tale da assicurare la perfetta messa a terra (o, in alternativa, autoprotette), nonché avere un assorbimento di energia contenuto, comunque inferiore alla capacità delle prese di corrente;
- applicare su tutte le attrezzature e macchinari in uso dall'Impresa appaltatrice una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della stessa;
- vigilare sulle attrezzature e i prodotti utilizzati, non imputando al Comune la mancata custodia o la responsabilità in caso di danni o furti.

11. Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese di **edili ed affini industria** ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente

capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

12. Codice di comportamento e clausole anticorruzione

L'Appaltatore si impegna, ai sensi del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" del Comune di Sella Giudicarie, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sella Giudicarie, pubblicato sul sito istituzionale al seguente link <https://www.comunesellagiudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Attigeneral/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-Disciplinare-dei-Dipendenti>.

La violazione degli obblighi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del capitolato, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Sella Giudicarie che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

13. Recesso e risoluzione del contratto

Il committente ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del codice civile, e nei seguenti casi:

1. qualora sia intervenuto a carico della Impresa Aggiudicataria, stato di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo e qualsiasi altra condizione equivalente;
2. in caso di ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento e di prevenzione infortuni;
3. in caso di gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio di pulizia;
4. qualora sia ravvisata la negligenza grave;
5. in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;
6. in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
7. per cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzati dal committente;
8. nei casi previsti dall'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente capitolo.

Nelle fattispecie di cui ai punti 1 e 7 il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nei casi di cui ai punti 2,3,4,5,6 dopo la diffida, formulata con nota separata delle inadempienze contrattuali, qualora l'Impresa non provveda - non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla comunicazione fattagli pervenire - a sanare le medesime, il committente provvede alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 e ss. del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni da 1 a 7 e 8, il committente non provvederà al pagamento del corrispettivo relativo al mese in cui è intervenuta la risoluzione; l'appaltatore sarà altresì tenuto al risarcimento di tutti i danni ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore inadempiente e le persone per essa agenti dalla responsabilità civile e penale in cui i medesimi soggetti eventualmente incorsi a norma di legge, per i fatti che hanno originato la risoluzione.

14. Obblighi di riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgari in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

15. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il codice CIG assegnato alla presente commessa è indicato nella lettera di invito.

Il Contraente si impegna a riportare il predetto codice sulla documentazione fiscale inerente il presente rapporto ed a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, egli si obbliga a comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Contraente è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Il Contraente si obbliga inoltre ad inserire in ogni contratto stipulato con i subappaltatori e subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume i summenzionati obblighi di tracciabilità, a pena di nullità assoluta dello stesso contratto.

L'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi assunti in forza della presente clausola costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi degli artt. 1456 c.c. e 3 co. 9-bis l. 13 agosto 2010, n. 136.

16. Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'ente appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

17. Norme finali

Per quanto non espressamente richiamato nel presente capitolo si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito e agli elaborati progettuali posti a base di gara.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

18. Descrizione e modalità di esecuzione del servizio

Per il periodo che va dal 1 novembre di ciascun anno, ed ininterrottamente fino al 30 aprile dell'anno successivo, l'appaltatore deve garantire il servizio di cui al presente capitolato, secondo le modalità e tempistiche previste nel presente articolo e successivi.

Il servizio di cui al presente capitolato consiste in:

- a) **SGOMBERO NEVE.** Consiste nello spazzamento della neve lungo le strade, piazze e marciapiedi comunali. Eseguita con automezzo dotato di vomero a geometria variabile o lama sgombraneve e con minipala gommata. La prestazione è comprensiva dello sgombero neve dalle piazze, dalle vie principali e dai marciapiedi e fino a filo cordonate e/o muretti latitanti la carreggiata stradale nonché degli incroci ed il posizionamento nei punti di accumulo di primo livello concordati con gli uffici comunali (**giro senza asporto**).
- b) **SPARGIMENTO SALE E GHIAINO.** Consiste nello spargimento della miscela di sale e ghiaino su tutta l'ampiezza del sedime delle strade e dei marciapiedi per evitare la formazione di ghiaccio ed assicurare la percorribilità in sicurezza;
- c) **ALLONTANAMENTO NEVE.** Consiste nel prelievo della neve precedentemente sgomberata durante la pulizia delle strade, piazze, ecc. ed accumulata nei punti di accumulo indicati e suo allontanamento in punti di accumulo di secondo livello, posti in aree periferiche del territorio comunale.

Il servizio dovrà essere garantito per tutti i giorni della settimana h24, comprese le festività (salvo deroghe formalizzate da parte del Comune di Sella Giudicarie).

Le attività di cui ai punti a) e b) saranno programmate per quanto possibile in accordo con gli uffici comunali, sulla base delle previsioni metereologiche o specifici piani di lavoro. Porzioni di attività potranno essere svolte, o in collaborazione con gli stessi. In tal caso dovranno essere adottate idonee misure di coordinamento tra l'Appaltatore e i dipendenti comunali.

SGOMBERO NEVE

L'appaltatore dovrà provvedere ad attivare lo sgombero neve nei seguenti casi:

- a) Precipitazioni nevose, ogni qualvolta il manto nevoso raggiunga lo spessore di 10 cm.
- b) In ogni caso le strade e i marciapiedi dovranno essere sempre liberati e resi utilizzabili entro le ore 8.00, con precedenza a vigili del fuoco e protezione civile, asili nido, scuole materne, scuole elementari/medie, servizi essenziali (banche, uffici postali, alimentari), uffici e magazzini comunali.
- c) Su richiesta degli uffici comunali.

In primo luogo, deve essere liberata la sede stradale, con un massimo di 2 passaggi (andata e ritorno) con lama o vomero. Quindi devono essere liberati i marciapiedi con l'impiego di minipala e/o operaio. Non è ammesso effettuare lo sgombero neve sui marciapiedi con mezzi ad attrezzature di larghezza superiore a quella dei marciapiedi stessi.

Lo spazzamento deve essere effettuato per tutte le strade previste, nel minor tempo possibile e in maniera continuativa (senza frazionamenti nel tempo).

SPARGIMENTO SALE E GHIAINO

Deve avvenire a strada e marciapiedi puliti per prevenire la formazione di ghiaccio e aumentare l'aderenza ai fini del transito di veicoli e pedoni ed effettuato in autonomia dall'Appaltatore, qualora le previsioni meteo-climatiche prevedano condizioni di bassa temperatura ed elevata umidità.

Gli uffici comunali possono a loro volta richiedere interventi di spargimento sale e ghiaino quando lo ritengano opportuno.

Lo spargimento di sale e ghiaino può essere anche effettuato contestualmente allo sgombero neve.

L'appaltatore è tenuto a monitorare le previsioni meteorologiche e coordinarsi con gli uffici comunali, per fare in modo che gli automezzi presentino un carico di sale e ghiaino adeguato per poter intervenire tempestivamente in ogni momento.

La fornitura di sale e ghiaino è a carico del Comune, che provvederà a renderli accessibili, in cumuli in minimo 2 posizioni all'interno del territorio comunale. È a carico dell'appaltatore l'attività di caricamento dei mezzi di spargimento.

ALLONTANAMENTO NEVE

L'allontanamento della neve è programmato e autorizzato preventivamente dagli uffici comunali ed eseguito con sufficiente frequenza da consentire la continuità dello sgombero neve e la fruibilità degli spazi urbani.

È effettuato tramite il carico di neve con pala gommata e trasporto con autocarro a cassa ribaltabile.

Le attività sono svolte con le seguenti priorità:

1. Sgombero neve dalle strade e piazze pubbliche, con allontanamento della neve e accumulo nei punti di primo livello indicati dagli uffici comunali.
2. Sgombero neve dai marciapiedi pubblici, con allontanamento della neve e suo accumulo nei punti di primo livello indicati dagli uffici comunali.
3. Spargimento sale sulla sede stradale marciapiedi.
4. Allontanamento della neve, con prelievo dai punti di accumulo, carico, e scarico in luogo o impianto indicato dagli uffici comunali.

Dovranno inoltre essere garantiti, per quanto possibile:

- la visibilità della segnaletica stradale verticale (al minimo) e orizzontale;
- la minimizzazione dei disagi alla circolazione pedonale e veicolare, concentrando tutte le attività nel minor tempo possibile;
- il facile e sicuro accesso (per pedoni e veicoli) a uffici e servizi comunali (sedi municipali, isole ecologiche, caserme VVFF, piazzole elisoccorso).

ALTRE ATTIVITÀ SPECIFICHE

Nell'Allegato 2 sono riportate attività specifiche previste per singoli UMAF.

19. Oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare ai seguenti oneri e obblighi (compresi nel compenso):

- a) **messaggio a disposizione di un referente** per il coordinamento del servizio, completo di numero di telefono con reperibilità complessiva 7 giorni su 7, incluse fascia notturna, e posta elettronica.
- b) messa a disposizione dei mezzi, attrezzi e materiali previsti dal presente capitolo **in piena efficienza e pronti ad intervenire entro 2 ore dalle richieste degli uffici comunali**;
- c) il ricovero e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature;
- d) impiego di personale idoneo e specializzato con conferma del grado di specializzazione mediante l'esibizione di eventuali certificati di abilitazione previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- e) adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente e con propria esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'Ente appaltante, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a perfetta conoscenza, per garantire la piena incolumità sia delle persone addette al servizio che dei cittadini (es: montaggio catene, regolazione del traffico, ecc.);

20. Sistemi di localizzazione GPS

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel servizio, l'Ente Appaltante **dipone** la fornitura, a proprie spese, sui mezzi messi a disposizione dall'appaltatore, di un sistema satellitare GPS per il monitoraggio e localizzazione dei veicoli. L'appaltatore è obbligato ad accettare l'utilizzo di tali dispositivi, senza il riconoscimento di alcun ulteriore ristoro. Il riconoscimento delle prestazioni fornite sarà computato esclusivamente dalla rendicontazione fornita da tale attrezzatura.

A tal fine tutti i mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere dotati di presa da 12V, indispensabile per l'alimentazione dei dispositivi satellitari GPS (non è pertanto richiesta una installazione fissa). Nel caso di mezzi non dotati di presa accendisigari, l'appaltatore dovrà provvedere all'installazione a proprie spese.

Per esigenze di continuità del sistema operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione GPS dovrà essere mantenuto funzionante con continuità, durante tutte le attività connesse al servizio di sgombero neve.

L'attivazione e la disattivazione del dispositivo devono coincidere con l'inizio e la fine del servizio. Devono pertanto essere escluse le tratte di trasferimento dei mezzi o le attività diverse da quelle previste dal servizio (sia all'interno che all'esterno del Comune).

Durante i periodi di svolgimento del servizio, il sistema GPS rileverà, con una frequenza minima indicata e stabilita dall'ente appaltante, la posizione e le attività dei veicoli operativi impegnati negli interventi lungo le strade comunali.

I dati rilevati saranno raccolti e accentrati in un sistema cloud per essere consultati da un responsabile dell'ente appaltante ed estrarre i report giornalieri/settimanali/mensili, con riferimento alle ore di servizio, chilometraggi, posizione, accensioni/spegnimenti dei mezzi.

I report di tale sistema, se impiegato, saranno utilizzati ai fini della contabilizzazione del servizio, a prescindere dalla rendicontazione presentata dall'appaltatore, in qualsiasi forma essa sia.

Resta a carico dell'ente appaltante l'onere per la fornitura dei dispositivi e delle attrezzature hardware e software necessarie alla gestione del sistema. Alla conclusione del servizio i dispositivi dovranno essere riconsegnati all'ente appaltante entro 20 gg naturali.

I malfunzionamenti dei dispositivi dovranno essere immediatamente segnalati all'ente appaltante, senza interruzione del servizio. I dispositivi malfunzionanti saranno sostituiti appena possibile, senza nessun costo.

21. Messa a disposizione di mezzi e attrezzature comunali

Durante l'esecuzione del servizio, qualora si rendesse necessario, il Comune potrà mettere a disposizione dell'Appaltatore ulteriori mezzi ed attrezzatura di propria proprietà. In tal caso si procederà con una specifica autorizzazione. Resta fermo che l'Appaltatore impiegare personale idoneo, in termini di abilitazioni ed esperienza.

22. Dotazione minima e caratteristiche dei mezzi

La dotazione minima dei mezzi richiesti, **per ciascun UMAF**, è riportata in allegato.

23. Rendicontazione del servizio

Dispositivi di localizzazione GPS di cui all'art. 20, i report derivanti da questi ultimi, saranno validi ai fini della rendicontazione,

L'appaltatore deve comunque produrre i rapporti di intervento, per agevolare l'attività di controllo.